



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 05/2023

[REDACTED] / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/553626/2022)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Corecom Campania del 02/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, r/lecante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”* e ss.mm.;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 28/09/2022 acquisita con protocollo n. 0278498 del 28/09/2022;

RELATRICE DEL COMITATO Avv. Carolina Persico;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

La parte istante lamenta malfunzionamenti e disservizi per le 4 sim a lui intestate dal mese di giugno 2022, disservizi a suo dire dal passaggio da H3g a Wind tre;

2. La posizione dell'operatore: l'operatore afferma nelle sue memorie che vi è stata precedente conciliazione per gli stessi numeri, conciliazione chiusa con accordo e che i disservizi non sono di carattere tecnico, ma solo amministrativo.

3. Motivazione della decisione

Vista la documentazione prodotta dalle parti, è possibile riconoscere all'utente il disservizio amministrativo sulla linea telefonica – la n. [REDACTED] e, quindi, per analogia, applicare l'art 4, comma 3 del Regolamento Indennizzi di cui alla delibera Agcom n. 347/18/Cons., esclusivamente sulla citata linea, non già oggetto di rimborso; la richiesta di indennizzo è accolta per il periodo che va dal 22 giugno 2022 (data di inizio del disservizio) e sino alla data di udienza della Definizione dell'11 gennaio 2023. Pertanto, l'indennizzo previsto è pari al massimo dell'importo previsto di euro 300,00, maggiorato degli interessi legali, a chiusura del contenzioso in essere. Trattandosi di controversia di straordinaria rilevanza regolamentare e giuridica la definizione è rimessa all'Organo Collegiale, ex art. 20, comma 7 del vigente Regolamento Procedure di cui alla Delibera Agcom n. 358/22 Cons. Allegato B;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'operatore Wind Tre, per le motivazioni di cui in premessa, è tenuto a corrispondere la somma complessiva di € 300,00 (trecento,00), maggiorato degli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza di Definizione e sino al saldo effettivo, da liquidare nel termine di 60 gg. dalla data di notifica del presente atto mediante assegno circolare/bonifico all'istante.

2. L'operatore Wind Tre è tenuto a comunicare l'avvenuto adempimento della presente delibera nel termine di 60 gg. dalla data di notifica del presente atto.

3. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso atto.





AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La Relatrice del Comitato
Avv. Carolina Persico

La PRESIDENTE
Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente
Dott. Alfredo Aurilio

